



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se mia moglie sta con un altro uomo devo pagarle il mantenimento?

Autore: Redazione | 24/11/2016



Niente mantenimento all'ex coniuge che inizia una nuova relazione, purché la convivenza sia stabile e duratura.

Nel caso di **separazione o divorzio**, il coniuge che percepisce il **mantenimento**, se vuol continuare a godere dell'assegno mensile da parte dell'ex, non deve né risposarsi né andare a vivere stabilmente con un'altra persona formando una cosiddetta «coppia di fatto» (convivenza *more uxorio*, per usare una terminologia legale). Difatti, secondo l'orientamento ormai condiviso da tutta la giurisprudenza – sia di Cassazione che di merito – chi inizia una **nuova relazione basata su una convivenza non precaria** (come potrebbe essere quella occasionale o dettata solo dalla necessità di dividere i costi dell'affitto) non può addossare i costi del proprio sostentamento sull'ex coniuge; al contrario deve accettare non solo i vantaggi, ma anche tutti i rischi che la nuova famiglia implica, ivi compresi quelli legati al sostentamento.

A ricordare che l'**ex marito non può mantenere l'ex moglie** andata a vivere con un'altra persona è stato, di recente, il tribunale di Milano **[1]**. Secondo il giudice meneghino, la convivenza con un'altra persona comporta il venir meno del diritto all'**assegno di mantenimento o divorzile**: i due concetti, benché nella sostanza siano identici, nella forma vengono chiamati con due nomi diversi a seconda che siano il risultato di una separazione (**assegno di mantenimento**) o del divorzio (**assegno divorzile**).

Ma attenzione: la moglie perde il diritto al mantenimento solo se la nuova convivenza sia «stabile e duratura e se si traduca in un progetto di vita in comune che consente di ritenere rescissa ogni connessione con la vita matrimoniale precedente». Se tali elementi non sussistono, l'assegno continua ad essere dovuto.

Ma **come si fa a capire se una convivenza è stabile o meno?** Ci sono tanti elementi sintomatici della continuità della convivenza: ad esempio il cambio di residenza di uno dei due partner; l'acquisto di mobili o la partecipazione del soggetto non proprietario dell'immobile alle spese di ristrutturazione dell'appartamento. Ed ancora, la testimonianza dei vicini potrebbe confermare il fatto che, ormai da diversi mesi, se non anni, la moglie vive a casa del nuovo

compagno, di cui ha le chiavi e che gestisce come se fosse la propria. La presenza poi della **nascita di un bambino** taglierebbe la testa al toro: **se l'ex moglie aspetta un figlio dal nuovo partner** sarà difficile smentire che tra i due conviventi non si sia formata una «famiglia di fatto» benché non confluita nel matrimonio.

Nel caso specifico deciso dal Tribunale di Milano, l'ex marito aveva chiesto la revoca dell'assegno divorzile che già da tempo stava pagando in favore dell'ex moglie, ma quest'ultima da quattro anni conviveva già con un nuovo compagno. Un tempo sufficiente, secondo l'uomo, a far ritenere tra i due ormai insorta una convivenza stabile. A sorpresa, però, il giudice ha rigettato la richiesta: nel giudizio infatti era emerso che non era una relazione di convivenza, ma semplice **coabitazione per ragioni di amicizia e ospitalità**. Lo spirito di questa sentenza offre lo spunto per capire la severità della prova che deve essere fornita davanti al tribunale quando si inizia una causa di questo tipo. Certo, se poi si perde il giudizio, non vi sono ostacoli per intraprenderlo nuovamente, dopo qualche anno, quando si potrà affermare, con maggiore certezza, che la **convivenza dell'ex moglie** sia ormai diventata stabile e basata sugli stessi presupposti di una normale famiglia.

Note

[1] Trib. Milano, sent. n. 9280/2016 del 23.07.2016.

Sentenza

Tribunale di Milano - Sezione IX civile - Sentenza 23 luglio 2016 n. 9280
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI
MILANO SEZIONE NONA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle
persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa
Rosa Muscio Giudice Relatore Dott. Giuseppe Buffone Giudice ha pronunciato la
seguinte SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe
indicato, promossa da Pe.Lu. rappresentato e difeso dall'avvocato Lo.GU. presso il
cui studio in Milano via (...) è elettivamente domiciliato, giusta delega a margine
del ricorso - ATTORE - contro La.Ol. rappresentata e difesa dall'avvocato Da.GR.
presso il cui studio in Milano via (...) è elettivamente domiciliata, giusta delega a
margine della memoria difensiva - CONVENUTO - OGGETTO: Divorzio contenzioso.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore. Con ricorso, depositato in data 25.6.2014, Pe.Lu. chiedeva a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 24.7.1982 con La.Ol. dalla quale si era separato con separazione consensuale del 23.9.2010, omologata dal Tribunale di Milano il 12.10.2010 e di dare atto che lo stesso non era tenuto a versare alcun assegno divorzile alla moglie, a fronte del contributo al mantenimento di Euro 2.000 mensili concordato in sede di separazione. Con memoria difensiva, depositata in data 10.11.2014, si costituiva La.Ol., aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo di determinare in Euro 2.140 mensili l'assegno divorzile in suo favore. All'udienza presidenziale del 18.11.2014 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti che ribadivano le proprie prospettazioni e con provvedimento a verbale confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, dando atto che non erano intervenute modifiche nella posizione personale e reddituale delle parti, posto che la moglie era casalinga e il marito percettore di reddito e che dalle dichiarazioni fiscali prodotte il reddito del ricorrente era anzi migliorato (reddito complessivo Euro 12.101 anno di imposta 2010, Euro 22.823 anno di imposta 2011, 36.398 anno di imposta 2012). Nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il 5.3.2015. Con le memorie integrative parte attrice reiterava le proprie domande, allegando ima convivenza more uxorio della moglie da circa nove anni e parte convenuta riproponeva le proprie domande, contestando l'allegata convivenza e introduceva la domanda diretta ad ottenere il 40% del TFR maturato e maturando in virtù del rapporto di lavoro del marito con JV. e con (...) e la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, con ordinanza riservata del 28.5.2015 il Giudice Istruttore così provvedeva: "letti gli atti, e i documenti di causa; lette le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate dalle parti nei termini; ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle suddette memorie devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini né della presente decisione né della pronuncia finale di merito; ritenuto che le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito; premesso in diritto che, data la peculiare struttura del giudizio di divorzio che deve considerarsi a seguito della riforma di cui alla legge 80/2005 una fattispecie a formazione progressiva, le preclusioni processuali in punto di domande e di allegazioni in fatto a sostegno delle stesse operano in relazione non agli atti introduttivi (ricorso e memoria difensiva per l'udienza presidenziale) ma in relazione alla memoria integrativa e alla comparsa di costituzione e risposta depositate nel termine stabilito dal Presidente con l'ordinanza di cui all'art. 4 comma 10 della legge

898/70; ritenuto che sia ammissibile la prova per testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 29.4.2015, limitatamente ai capitoli di prova 4, 5, essendo la circostanza stata tempestivamente allegata dall'attore nella memoria integrativa (confr. pag. 3) e rilevante ai fini della decisione (Cass. Sez. I 11.8.2011 n. 17195, Cass. Sez. 118.11.2013 n. 25845, Cass. Sez. 13.4.2015 n. 6855), mentre non siano ammissibili i restanti capitoli di prova perché vertenti su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitolo 1), su circostanze generiche (capitoli 2 e 6), su circostanze valutative (capitolo 3); ritenuto che non sia ammissibile la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 6.5.2015, perché vertente su circostanze irrilevanti (capitoli 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18), su circostanze generiche (capitoli 5, 6, 8, 9, 11), su circostanze negative (capitolo 6), su circostanze pacifiche (capitolo 7); ritenuto che la richiesta di indagine tramite polizia tributaria e le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta con la sopra indicata memoria non siano ammissibili in quanto generiche, esplorative e comunque superflue alla luce degli elementi probatori già agli atti; ritenuto che parte convenuta deve essere ammessa a prova contraria sui capitoli ammessi di parte attrice; P.Q.M. - ammette tutte le produzioni documentali delle parti; - ammette la prova per testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 29.4.2015, limitatamente ai capitoli di prova 4 e 5, non ammette i restanti capitoli di prova; - non ammette la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 6.5.2015; - non ammette la richiesta di indagine tramite polizia tributaria e le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta con la sopra indicata memoria; - ammette parte convenuta a prova contraria sui capitoli di prova ammessi di parte attrice; - fissa l'udienza del 3.12.2015 ore 12.15 per l'esame di tre testi per parte cui viene sin d'ora ridotta la lista testi di ciascuna parte, invitando i difensori a citare tempestivamente i testimoni in modo da garantire il rispetto del calendario del processo; - fissa l'udienza del 16.12.2015 ore 9.10 per la precisazione delle conclusioni". Espletata l'istruttoria orale alle udienze del 3.12.2015 e del 25.2.2016 attraverso l'esame dei testi ES.Ro. per entrambe le parti, AG.Fr. e Gu.NA. per parte attrice e PE.Ma. per parte convenuta, all'udienza del 19.4.2016 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, assegnando il termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti. In data 27.4.2016 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero. Il materiale probatorio. Premette il Tribunale che il materiale probatorio acquisito è idoneo a decidere tutte le domande svolte dalle parti, confermando il

Collegio le determinazioni istruttorie del Giudice Istruttore sopra integralmente riportate, dando atto, peraltro, che solo parte convenuta ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le proprie istanze istruttorie, sicché quelle di parte attrice devono intendersi rinunciate (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 27 giugno 2012 n. 10748). Osserva, infatti, il Tribunale che quanto alle statuizioni economiche oggetto della decisione è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti. Quanto alla documentazione che le parti hanno allegato agli atti conclusivi del giudizio, devono considerarsi ammissibili e valutabili dal Collegio le sole dichiarazioni fiscali utili ed indispensabili per la valutazione della situazione reddituale delle parti anche in ragione della natura rebus sic stantibus della presente decisione e avendo le stesse parti in ogni caso avuto la possibilità di replicarvi, in quanto allegate alla comparsa conclusionale. Devono, invece, dichiararsi inammissibili perché tardivi e introdotti in violazione delle preclusioni processuali istruttorie tutti gli altri documenti allegati da parte convenuta alla comparsa conclusionale e addirittura alla memoria di replica. Si tratta, infatti, di documenti in buona misura di data addirittura anteriore alla scadenza dei termini di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e in ogni caso alle successive udienze in cui la parte avrebbe dovuto chiedere al Giudice Istruttore l'autorizzazione alla produzione in modo da garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. La domanda di divorzio La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. I coniugi, che hanno contratto matrimonio in Milano il 24.7.1982, si sono separati con separazione consensuale del 23.9.2010, omologata dal Tribunale di Milano il 12.10.2010. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 25.6.2014), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, né rilevando l'allegazione di parte resistente che il marito avesse mantenuto la residenza anagrafica presso la casa coniugale (confr. pg. 5 della memoria difensiva), essendo pacificamente emerso per comune allegazione che non è in alcun modo affatto ripresa la convivenza e l' *affectio coniugalis*, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. L'assegno divorzile Parte attrice contesta l'an del diritto della moglie sul presupposto, in primo luogo, di una convivenza

more uxorio che la stessa intratterrebbe dal 2008 con NA.Gu. e, in secondo luogo, della mancanza delle condizioni che l'art. 5 della legge 898/70 richiede per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Parte convenuta contesta entrambe le allegazioni, obiettando che la sua situazione personale e reddituale vale di per sé ad escludere che abbia mezzi adeguati per provvedere a sé. Ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria orale e documentale nessuna delle due allegazioni di parte attrice abbia trovato riscontro e che debba, quindi, riconoscersi il diritto della signora LA. all'assegno divorzile. Quanto alla convivenza more uxorio deve premettersi in diritto che, se è vero che il Supremo Collegio ha da ultimo riconosciuto che la convivenza con un'altra persona comporta il venir meno in via definitiva del diritto all'assegno divorzile, superando la tesi della c.d. "quiescenza" di tale diritto (Cass. Sez. I 3.4.2015 n. 6855), è altresì vero che la Suprema Corte ha confermato che deve sempre trattarsi di convivenza che presenta quei caratteri di durata e stabilità e si traduce in un progetto ed un modello di vita in comune che consente di considerare rescissa ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale. Anche nella indicata recente pronuncia si fa, infatti, riferimento espresso all'"instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto". Nel caso di specie l'istruttoria orale svolta non consente di ritenere provata l'esistenza di una convivenza così intesa, ma unicamente di coabitazione, certo per un arco temporale non breve, ma per ragioni di amicizia ed ospitalità. In tal senso depongono le testimonianze dello stesso NA. e di ES.Ro., custode dello stabile ove vive la signora LA., testimonianze che il Collegio ritiene attendibili per la loro coerenza interna e perché supportate da dati documentali. E', infatti, accertato che da febbraio 2011 a settembre 2015 il signor NA. ha vissuto nella casa della signora LA. che gli ha offerto ospitalità in ragione della loro amicizia e dei problemi e delle difficoltà personali ed economiche che lo stesso stava attraversando. Il testimone ha offerto una ricostruzione chiara e puntuale della vicenda sotto il profilo cronologico e sotto il profilo delle ragioni che lo hanno spinto ad accettare tale ospitalità, così testualmente riferendo "Conosco la signora LA. da circa una decina di anni circa dal 2005 perché spesso andavo in un negozio di cioccolata vicino alla sede della Telecom di Milano viale (...) dove prendevo dei cioccolatini per mia figlia e l'ho conosciuta lì che era il negozio della sorella. Io ero separato da sei mesi circa ed ero ancora in una situazione particolare, quando la sorella ci ha presentati ho saputo che anche la signora LA. era separata. Ne è nata un'amicizia dettata dalla situazione di vita vissuta comune che ci avvicinava e io consolavo lei che era fino a poco tempo fa ancora innamorata del marito e sperava sino a non molto tempo fa che il marito potesse tornare con lei. Non abbiamo mai avuto una relazione sessuale tra noi. Io mi sono separato a metà del 2004 e vivevo a Bologna e dopo essere andato via di casa ho vissuto sei mesi a Bologna in una casa e poi mi hanno trasferito a Verona sul finire del 2004. Dopo tre anni e mezzo a Verona circa, verso

la metà del 2008 sono stato trasferito a Milano e ho abitato in una casa in viale (...) ove io ero residente. Ero un dirigente della TE. e avevo il rimborso dell'affitto e ciò sino alla metà del 2009 quando il benefit mi è stato tolto. Ho vissuto a casa della signora LA. dal febbraio 2011 a settembre 2015 perché avendo perso il benefit e con una riduzione stipendiale avendo obblighi di mantenimento verso la mia ex moglie, i miei due figli e un anziano conoscente della mia famiglia che con i miei fratelli mi sono impegnato ad aiutare avendo aiutato mio padre negli ultimi 10 anni della sua vita non riuscivo a sostenere gli stessi oneri e l'affitto. Mia sorella mi ha offerto sin da subito ospitalità e non me la sono sentita di vivere a casa sua e quindi siccome la nostra amicizia con la signora LA. era andata avanti e lei viveva da sola perché il figlio aveva costituito una sua famiglia ed era libera di decidere ed era proprietaria unica della casa ove viveva e mi ha dato questa opportunità di vivere a casa sua e di poter provvedere ai miei obblighi. Ovviamente io contribuivo alla metà delle spese della casa cioè le bollette di luce e gas il telefono e la spesa alimentare. Faccio presente che spesso non ero a casa andando via per lavoro. Il figlio della LA. non era più in casa quando io sono andato ospite da lei. A settembre 2015 sono andato via dalla casa della signora LA. perché si è liberato l'appartamento di mia nipote che è andata in Canada per lavoro e che mi ha consentito di trasferirmi lì a titolo gratuito. La casa si trova a Bollate via (...)" (verbale del 25.2.2016). Gli aspetti essenziali della deposizione sono confermati, da un lato, dalle certificazioni anagrafiche offerte da parte attrice (doc. 24 parte attrice) e, dall'altro, dal contratto di locazione dell'immobile in via Suzzarli ove il signor NA. aveva abitato una volta tornato a Milano dal 2008 sino al trasferimento presso la convenuta (doc. 25 parte convenuta). In particolare, tale ultimo dato documentale incontestabile, risultando il contratto registrato in data 23.7.2008, non solo rafforza la credibilità intrinseca della deposizione del teste NA., ma vale ad escludere l'allegazione dell'attore della risalenza addirittura al 2008 della asserita convivenza. La teste ES. ha poi confermato la presenza del NA. nell'arco temporale indicato dallo stesso, riferendo che era stata incaricata di ritirargli la posta e di averlo visto spesso andare via con la valigia, così confermando quanto riferito dal teste stesso che era spesso via per ragioni di lavoro. Ulteriore conferma si ricava anche dalla deposizione del teste Pe.Ma., figlio delle parti, che ha vissuto con la madre unitamente alla sua compagna e al loro bambino sino alla fine del 2009. Ha, infatti, precisato questo testimone che sino a quel momento nessuno altro aveva vissuto in casa con loro e ha escluso che anche successivamente la madre abbia avuto una convivenza con qualcuno e men che meno una convivenza more uxorio, definendo il signor NA. un amico di famiglia. Né può valere a modificare il quadro probatorio sopra delineato la deposizione della teste di parte attrice, Ag.Fr., nipote della convenuta, che è contraddittoria in sé e smentita dalle altre emergenze istruttorie, specie documentali, sopra indicate. Questa teste, che dice di non avere più rapporti con la zia dal 2009, prima riferisce della i relazione e

della convivenza della zia con il NA. rispettivamente la prima dal 2003 e la seconda dalla fine del 2008 inizi 2009 e poi afferma che la zia dal 2009 ha anche una relazione con il suocero. E' una deposizione assolutamente inverosimile e inattendibile e in ogni caso inconferente ai fini della presente decisione a fronte del quadro probatorio già sopra descritto. Né parte attrice ha offerto altri elementi di prova che valgano a supportare l'esistenza tra la convenuta e il NA. di un progetto ed un modello di vita in comune che valga ad integrare un vero e proprio consorzio familiare di fatto che solo può valere ad escludere il diritto all'assegno divorzile (Cass. Sez. I 11.8.2011 n. 17195, Cass. Sez. I 18.11.2013 n. 25845). Ritenuta, quindi, non provata l'esistenza di una convivenza more uxorio della convenuta, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 della legge 898/70 e che vada, quindi, riconosciuto alla signora LA. il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, non avendo la stessa mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento ed in ragione della diversa situazione personale delle parti e della forbice reddituale ad oggi esistente. Deve premettersi che, come anche di recente, ribadito dalla Suprema Corte, "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, tenuto conto che i criteri indicati nello stesso art. 5 agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione e che nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche" (Cass. Sez. I Sez. 9.6.2015 n. 11870, Cass. Sez. I, 5.2. 2014 n. 2546). Ora nel caso in esame è incontestato e riconosciuto dallo stesso attore che la moglie in costanza di matrimonio non abbia lavorato e si sia dedicata alla famiglia e alla crescita del figlio. E', quindi, impensabile che attualmente la signora LA., all'età di 60 anni e da sempre fuori dal mercato del lavoro, possa trovare un'occupazione che le assicuri un reddito per

provvedere a sé, come sembra sostenere la difesa di parte attrice. La convenuta dispone, infatti, unicamente quale reddito dell'assegno di mantenimento corrispostole dal marito, come risulta dalla documentazione fiscale dalla stessa prodotta. Il signor PE. continua, invece, a svolgere la sua attività lavorativa quale agente di commercio della (...) con redditi che, lungi dal diminuire rispetto al momento degli accordi di separazione, come dallo stesso sostenuto, hanno visto un incremento, come già indicato nel provvedimento presidenziale provvisorio. Risulta, infatti, dalla documentazione fiscale prodotta che l'attore disponeva di un reddito netto medio mensile di Euro 1.008 per l'anno di imposta 2010 (reddito complessivo di Euro 12.101, imposta netta Euro 0, addizionali Euro - con ricavi per Euro 32.792 e componenti negative per Euro 11.986), anno in cui sono stati assunti gli impegni in sede di separazione, che è andato progressivamente aumentando negli anni successivi. E' documentato un reddito netto medio mensile di Euro 1.841 per l'anno di imposta 2011 (reddito complessivo di Euro 22.823, imposta netta Euro 645, addizionali Euro 84 con ricavi per Euro 38.628 e componenti negative per Euro 6.280), di Euro 2.911 per l'anno di imposta 2012 (reddito complessivo di Euro 36.398, imposta netta Euro 1.363, addizionali Euro 97 con ricavi per Euro 71.916 e componenti negative per Euro 20.970), di Euro 3.030 per l'anno di imposta 2013 (reddito complessivo di Euro 36.771, imposta netta Euro 364, addizionali Euro 41 con ricavi per Euro 69.852 e componenti negative per Euro 19.023) e di Euro 2.431 per l'anno di imposta 2014 (reddito complessivo di Euro 29.172, imposta netta Euro 0, addizionali Euro - con ricavi per Euro 51.200 e componenti negative per Euro 8.596), ultimo dato fiscale a disposizione del Tribunale. Si tratta, peraltro, di un dato reddituale non del tutto compatibile con il tenore di vita che il signor PE. continua ad avere, considerati i viaggi all'estero che lo stesso fa con la compagna con cui convive, di cui parte convenuta ha offerto prova documentale (doc. 7, 18 e 19) dallo stesso non contestata. Quanto poi alla consistenza patrimoniale dei coniugi, la signora LA. è proprietaria esclusiva della casa coniugale in cui vive e di cui ha rilevato la quota del marito, versando allo stesso la somma di Euro 170.000 secondo gli accordi di separazione, grazie alla vendita di due immobili ereditati alla morte dei suoi genitori, avvenuta ben prima della separazione. E', quindi, evidente che non si può ritenere, come afferma la difesa dell'attore, la consistenza ereditaria della signora LA. un valore attuale nella sua disponibilità, avendo la stessa impiegato tali beni proprio per rilevare la quota di proprietà del marito della casa coniugale. Il signor PE. ha acquistato con tali proventi dopo la separazione un immobile in Milano via (...) (doc. 24 parte convenuta) ove, pur risultando anagraficamente residente dal 13.2.2013, non vive, coabitando con la compagna, circostanze queste da ritenersi provate in quanto dallo stesso non contestate. Si tratta, quindi, di un cespite che allo stato ben può essere messo a reddito. Quanto poi alla misura dell'assegno divorzile ritiene il Collegio che, a fronte della richiesta di parte convenuta di confermare l'ammontare

in essere, non può non considerarsi comunque la diversa funzione dell'assegno di mantenimento in fase separazione e dell'assegno divorzile. La Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che "la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione" (Cass. Sez. I 30.11.2007 n. 25010, Cass. Sez. 128.1.2008 n. 1758, Cass. sez. 13.3.2001 n. 5140). Ritiene, pertanto, il Tribunale equo e proporzionato alla complessiva attuale situazione economico reddituale del signor PE. e idoneo a garantire alla signora LA. un adeguato tenore di vita, tenuto conto anche degli altri parametri di riferimento cui va ancorata la quantificazione, ed in particolare alla durata del matrimonio delle parti, determinare la misura dell'assegno divorzile in Euro 1.500 mensili. L'obbligo come stabilito deve farsi decorrere dalla pubblicazione della sentenza, secondo la regola generale, non ravvisando il Tribunale ragioni per stabilirla dal momento della domanda, facendo applicazione del potere discrezionale che è riconosciuto dall'art. 4 comma 13 della legge 898/70, soprattutto perché solo all'esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione (Cass. Sez. 124.9.2014 n. 20024; Cass. Sez. 121.2.2008 n. 4424). La domanda ex art. 12bis della legge 898/70 Non possono trovare accoglimento le pretese avanzate da parte convenuta in relazione agli emolumenti di fine rapporto del signor PE.. In relazione al TFR percepito da JV. S.p.A. è documentalmente provato che il rapporto di lavoro con la suddetta società è cessato il 29.4.2011 e il fondo indennità risoluzione rapporto di Euro 16.882,85 è stato percepito il 7.6.2011 (doc. 25 parte convenuta), pacificamente, quindi, durante il periodo di separazione personale tra le parti e prima dell'instaurazione del giudizio di divorzio. Ne deriva che la convenuta non ha diritto ad alcuna quota del TFR come pacificamente e più volte affermato dalla Suprema Corte. L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 29 ottobre 2013 n. 24421). E se è vero che di recente la Suprema Corte ha affermato che non è necessario che

venga pronunciato il divorzio, potendo anche per ragioni di economia processuale la domanda ex art. 12bis della legge sul divorzio essere proposta contestualmente alla domanda di divorzio o in pendenza del giudizio di divorzio, rimane fermo il presupposto che il TFR il coniuge obbligato lo abbia percepito dopo l'instaurazione del giudizio di divorzio stesso (Cass. Sez. VI 20.6.2014 n. 14129). Quanto, invece, al TFR del rapporto con (...) manca qualunque attualità del diritto preteso dalla convenuta, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso. La domanda è, pertanto, inammissibile, avendo già affermato questo Tribunale che "nel giudizio di divorzio è inammissibile la domanda della moglie di ottenere la quota di spettanza della indennità di fine rapporto del marito, se ancora non è terminato il rapporto di lavoro. E' al momento della "maturazione" dell'indennità di TFR e cioè quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile cui va fatto riferimento per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la determinazione e quindi l'attribuzione (in relazione agli anni di matrimonio) della esatta somma spettante al coniuge titolare di assegno divorzile" (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Se., est. O.Ca.). La domanda ex art. 96 c.p.c. Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta, essendo evidente che parte attrice si è limitata a proporre le proprie domande e a far valere le proprie ragioni nel legittimo esercizio del diritto di difesa. Tanto ciò è vero che si è resa necessaria l'istruttoria in relazione all'an del diritto vantato dalla convenuta in relazione alla circostanza della convivenza more uxorio. Evenienza processuale che rende di per sé evidente che nessun dolo o colpa grave può ravvisarsi nella condotta processuale di parte attrice. Le spese di lite Le spese di lite devono essere compensate, considerati la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda di status e la reciproca soccombenza sulle altre domande oggetto del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1.dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 24.7.1982 tra Pe.Lu. e La.Ol., iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1982, numero 482, registro 1, parte I, serie -); 2.pone a carico di Pe.Lu., con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere a favore di La.Ol., ex art. 5 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile mensile di Euro 1.500, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dalla annualità successiva alla pubblicazione della sentenza; 3.respinge la domanda ex art. 12bis della legge 898/70 in relazione al FIRR percepito da Pe.Lu. da JV. S.p.A. avanzata da La.Ol.; 4.dichiara inammissibile la domanda ex art. 12bis della legge 898/70 in relazione al TFR dovuto a Pe.Lu. da (...), avanzata da La.Ol.; 5.respinge la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da La.Ol.; 6.spese legali compensate;

7. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);

8.manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano il 13 luglio 2016. Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2016.